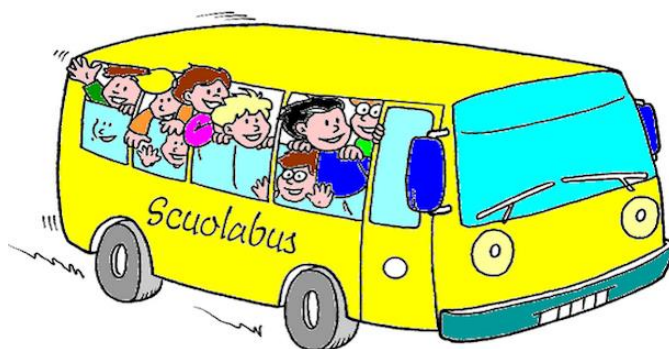




COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**



INDICE

ART. 1 - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 3 - MODALITA' ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 - MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

ART. 6 - UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO - ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

ART. 10 - SANZIONI

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

ART. 13 - PUBBLICAZIONE

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica ed è finalizzato al trasporto casa/scuola e scuola/casa degli alunni che frequentano le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di San Carlo Canavese.

Il servizio, improntato a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, viene gestito con scuolabus immatricolati a titolo di proprietà ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13/01/1977 con autisti dipendenti del Comune di San Carlo Canavese, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il trasporto scolastico (scuolabus) è destinato agli alunni che frequentano le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di San Carlo Canavese.

Possono avvalersi del servizio, limitatamente alle fermate previste sul territorio comunale, anche gli alunni non residenti previo nulla osta del Comune di residenza che provvederà a richiedere l'Ufficio Istruzione a seguito dell'iscrizione.

Il trasporto viene effettuato da casa a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente secondo il calendario scolastico, stabilito dalle Autorità scolastiche, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

Ad inizio anno scolastico, determinato l'orario definitivo dei plessi, la Giunta Comunale definisce i percorsi dello scuolabus, le fermate e gli orari per l'anno scolastico, considerate le richieste di utilizzo dello scuolabus pervenute, la disponibilità dei mezzi e la dotazione organica del servizio.

I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

Il servizio di trasporto scolastico non si attua durante l'intervallo mensa per gli utenti che effettuano il rientro pomeridiano.

Il servizio scuolabus può essere utilizzato, altresì, per lo svolgimento di attività scolastiche integrative (successivo Art. 6 – Utilizzo mezzi di trasporto – attività scolastiche ed extrascolastiche).

Articolo 3 – MODALITA' ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto da lunedì al venerdì.

Le fermate previste vengono stabilite sulla base delle distanze casa/scuola. Lo spostamento della fermata (che verrà garantito solamente nel caso che non arrechi pregiudizio agli altri utenti) sarà valutato caso per caso dal Comune di San Carlo Canavese e solo dopo la verifica della fattibilità tecnica.

Gli orari sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di San Carlo Canavese. Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'elevato numero di richieste non possa essere soddisfatto totalmente, sarà stilata una graduatoria secondo i criteri di cui al successivo punto 4.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario stabilito. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa in corrispondenza dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale dell'Istituto Scolastico. Relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo in corrispondenza della scuola fino alla discesa dal mezzo alla fermata. La conduzione del minore dall'abitazione alla

fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

In caso di necessità di variazione della fermata abituale deve essere inviata comunicazione all'Ufficio Istruzione del Comune tramite e-mail: comune@comune.sancarlocanavese.to.it. Senza comunicazione scritta del genitore/tutore al Comune l'autista non è autorizzato a prelevare/riportare il minore a fermate diverse da quella indicata/autorizzata.

È fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la responsabilità genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.

Il D.L. n. 148 del 16/10/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) consente ai genitori degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, di autorizzare, per i minori di 14 anni, la fruizione autonoma del servizio che autorizza l'autista alla discesa del minore alla fermata, anche in assenza del genitore/del familiare, sollevando l'autista e il Comune da ogni responsabilità civile e penale. La "domanda di utilizzo autonomo del servizio trasporto scolastico", sottoscritta da ENTRAMBI i genitori, deve essere caricata on line in fase di iscrizione oppure presentata/inviata all'Ufficio Istruzione del Comune. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino si proseguirà nel giro ed in seguito l'alunno sarà condotto alla sede comunale dandone avviso ai genitori. In caso di recidiva il servizio verrà sospeso.

Articolo 4 - MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda ON LINE all'Ufficio Istruzione durante il periodo di apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici disposte annualmente.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.

La comunicazione di apertura delle iscrizioni è pubblicata sul sito istituzione dell'Ente, sui social e sul sito internet dell'Istituto Comprensivo di riferimento.

L'Ufficio Istruzione confermerà con e-mail l'accettazione o meno dell'iscrizione.

Se le richieste di iscrizione saranno in numero maggiore dei posti disponibili saranno accolte prioritariamente quelle di alunni residenti e sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

1 - RESIDENTI

- a) alunni seguiti dai servizi sociali;
- b) alunni già utilizzatori del servizio l'anno scolastico precedente;
- c) alunni fratelli/sorelle di alunni iscritti al servizio l'anno scolastico precedente;
- d) nuovi iscritti;

2- NON RESIDENTI

- a) alunni seguiti dai servizi sociali;
- b) alunni già utilizzatori del servizio l'anno scolastico precedente;
- c) alunni fratelli/sorelle di alunni iscritti al servizio l'anno scolastico precedente;
- d) nuovi iscritti.

Eventuali nuove domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, e che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e senza aggiunta di altre fermate. La Giunta Comunale valuterà di volta in volta casi particolari non rientranti tra quelli elencati nel presente regolamento.

Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta del servizio la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

L'eventuale cessazione e/o sospensione della fruizione del servizio durante l'anno scolastico deve essere comunicata con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune di San Carlo Canavese, e-mail comune@comune.sancarlocanavese.to.it, che provvederà alla cancellazione dell'utente e conseguente blocco del pagamento del servizio.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio Istruzione del Comune di San Carlo Canavese che provvederà all'aggiornamento.

Articolo 5 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

Le famiglie partecipano alla copertura dei costi attraverso il pagamento della tariffa dovuta, modulata in relazione all'ISEE e secondo quanto stabilito dal sistema tariffario del servizio di trasporto scolastico stabilito dal Comune, indipendentemente dal numero di viaggi di andata e ritorno fruiti dall'utente.

Il pagamento del servizio scuolabus avviene trimestralmente tramite la piattaforma PAGO PA o bonifico bancario previa e-mail dell'Ufficio Istruzione con l'indicazione dell'importo da versare e la data di scadenza del pagamento.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, calamità, ecc.).

In caso di inadempienza rispetto al pagamento della tariffa di durata superiore ai 30 gg. sarà inviato un sollecito di pagamento. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'attivazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge per il recupero delle somme dovute.

Se l'utente non avrà ottemperato, verrà emesso provvedimento di sospensione dal servizio di trasporto scolastico che avrà effetto fino alla data di regolarizzazione del pagamento.

Articolo 6 - UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO - ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31/10/1997, pubblicato sulla G.U. n° 48 del 27/02/1997 ed in particolare il 2° comma dell'art. 3 prevede: *"L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai Comuni o dagli altri Enti Locali"*.

Realizzata la finalità primaria della regolarità del servizio di trasporto scolastico, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse umane ed economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo e per la Scuola dell'Infanzia Paritaria per brevi uscite/gite culturali e formative, di istruzione o per attività sportive, sia nell'ambito del Comune sia nei Comuni vicini.

Il calendario delle uscite deve essere predisposto ed inviato all'Amministrazione dall'Istituto Comprensivo ad inizio anno scolastico, che ne garantirà l'attuazione nei limiti sopra indicati. Diversamente eventuali richieste, al di fuori del piano programmato, dovranno essere presentate all'Ufficio Istruzione del Comune almeno 20 giorni prima dell'attività.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì autorizzare l'utilizzo dei mezzi per il trasporto dei minori fruitori di iniziative socioeducative organizzate sul territorio comunale nei mesi estivi.

Articolo 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

L'Istituto Comprensivo Ciriè II e il Comune di San Carlo Canavese hanno siglato in data 22/12/2021 un protocollo di intesa tra per la gestione del servizio di scuolabus per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, stipulato ai fini della reciproca collaborazione nella gestione del servizio e per la condivisione di informazioni che consentano di intervenire laddove si manifestino comportamenti inadeguati o scorrettezze compiute dai singoli alunni sullo scuolabus impiegato nella gestione del servizio.

Nel percorso scuolabus della Scuola Primaria aiutano nella vigilanza dei minori "i nonni vigile", un progetto di volontariato che vede impegnati i volontari, coordinati dalla Polizia Locale, sia nella vigilanza sullo scuolabus che davanti ai plessi scolastici.

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato. Il mancato rispetto di tali regole, segnalato dagli autisti o dagli accompagnatori, verrà comunicato alla famiglia e alla scuola.

In relazione alla gravità dei comportamenti ed all'età degli alunni, l'Amministrazione comunale può decidere la sospensione temporanea dal servizio dell'alunno.

Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:

- a) trovarsi pronti al momento del prelievo senza provocare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
- b) mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui;
- c) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

In particolare gli alunni:

- devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti nella o dalla vettura e sporgersi dai finestrini;
- devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
- devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori che hanno arrecato il danno, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a sé stessi. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati l'Amministrazione comunale, su segnalazione del responsabile del servizio, valuta la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto, senza che il genitore/tutore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

Articolo 8 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

Il personale a vario titolo impiegato nello svolgimento del servizio deve garantirne il corretto ed ordinato svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai trasportati soprattutto in considerazione della loro età minorile.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, verificando che gli utenti non vengano in nessun caso a trovarsi in situazioni di pericolo. La vigilanza è limitata al trasporto degli stessi dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa dallo stesso.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, tranne nel caso di cause forze maggiori (incidenti stradali chiusura non preventivata di strada).

Il conducente, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al proprio responsabile. Il conducente non può affidare ad altri la guida né può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.

Qualora il conducente ritenga vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida segnalando immediatamente il fatto agli uffici comunali.

L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'Ufficio Istruzione coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 10.

Nell'ambito dell'organizzazione diretta del servizio, il Comune può affidare l'incarico di conducenti ed accompagnatori, oltre che a dipendenti comunali abilitati, anche a lavoratori esterni in possesso dei requisiti tramite incarico a tempo determinato.

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la responsabilità genitoriale sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a sé stessi, come specificato nell'art. 7.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione e viceversa compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Articolo 10 - SANZIONI

Per i minori che adottano comportamenti scorretti sullo scuolabus, segnalati dagli autisti e/o dai "nonni vigile", il Comune di San Carlo Canavese provvederà tramite l'Ufficio Istruzione ad informare opportunamente la famiglia.

Le comunicazioni avverranno:

- a) primo avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio;
- b) provvedimento di sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero totale se l'alunno persisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri, senza che da tale circostanza sorga il diritto al rimborso della tariffa versata.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 11 – RINVIO

Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 12 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'Amministrazione del Comune di San Carlo Canavese utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Ai genitori ed agli esercenti la

potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Articolo 13 – PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e sul sito internet istituzionale del Comune di San Carlo Canavese nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione dello stesso diventa esecutiva.